

DOMANDA PER IL RILASCIO CARTA DI IDENTITA'

.....l.....
sottoscritt.....
.....

nat..... ail

residente avia..... n.....

CHIEDE / CHIEDONO

☐ per il proprio figlio minore

☐ per il curato.....

☐ per il tutelato.....

nato a il e residente a

in via n.

☐ il rilascio
della CARTA DI IDENTITA'

☐ valida per l'espatrio (ai sensi dell'art. 1 DPR 649/ 74)

☐ il rinnovo

☐ non valida per l'espatrio

☐ il duplicato della carta di identità n.

rilasciata dal Comune di in data

con indicazione dello stato civile SI ☐ NO ☐

DICHIARA / DICHIARANO

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 28/12/2000, n. 445, previa ammonizione delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000

☐ di possedere le seguenti caratteristiche statura

capelli

occhi

segni particolari

☐ di allegare la precedente carta di identità

☐ di non poter consegnare la precedente carta di identità perché ☐ derubata ☐ smarrita ☐ distrutta
(come da denuncia allegata resa alla autorità di P.S.)

☐ di allegare la precedente carta di identità perché deteriorata

☐ di non aver mai chiesto ed ottenuto la carta di identità in altri Comuni

☐ di essere coniugato con,

☐ di stato (libero-celibe-nubile-vedovo/a)

☐ non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettera a, b, d, e g della legge 1185/67

☐ di svolgere la professione di

FIRMA

.....

L'interessato che intende giovare dell'equipollenza prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n.1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: < documento non valido ai fini dell'espatrio >.

ART. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla (patria) potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore non ottengono l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della repubblica (2)

c) (3);

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversine non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3, e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) (3)

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

ART. 3 (4) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (estratto)

Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno.

La carta di identità ha durata da durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta di identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (5)

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza (6).

ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1) Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimenti di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1) L'atto di notorietà concernente stati, qualità professionali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38 (R)

2) La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4) Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

ART: 76 (R) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Norme penali

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2, e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(1) la lettera c), comma 1, dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 è stata abrogata dall'art. 215 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; la lettera f) invece è stata abrogata dall'art. 2, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) Con sentenza della Corte Cost. 16/30 .12.1997, n. 464, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge 21. 11.1967, n. 1185, nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della repubblica.

(3) la lettera c) è stata abrogata dall'art. 215 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; la lettera f) è stata abrogata dall'art. 2, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(4) Così sostituito dall'art. unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224.

(5) Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 6, della legge 16 giugno 1998, n. 191.